

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, MARTINO EDOARDO,
RAMPA, BOLOGNA, FORLANI, LEONE RAFFAELE, GERBINO**

Presentata il 20 maggio 1961

Revisione dei film e dei lavori teatrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi è la risultante di oltre 50 dibattiti che la F.I.C. (Federazione italiana dei Cineforum) ha organizzato in tutto il paese, chiamando varie migliaia di esperti ed appassionati del cinema, a discutere attorno ad un tema tanto delicato ed importante, quanto controverso, quale quello della censura.

La presente proposta è stata concepita ed ispirata in base a principi etici, ed estetici, costituzionali e giuridici.

La nostra costituzione che, superata ogni concezione individualistica, configura lo stato democratico come promotore anche diretto del bene comune, a tal proposito è molto chiara, allorché all'ultimo comma dell'articolo 21 così recita « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

Negli altri Paesi, tutti, senza eccezione, vigono forme di controllo preventivo naturalmente adeguate alle particolari situazioni. Ne ricordiamo alcune:

1°) *Austria*. — Presso il Ministero del commercio austriaco esiste una Commissione cinematografica dinanzi alla quale sono proiettati tutti i film in prima visione. Il giudizio di tale Commissione ha il carattere

di consiglio ai produttori ed agli enti distributori di film.

Esistono invece leggi regionali. Tipica quella tirolese che così recita: « Il Governo regionale vietterà immediatamente le proiezioni di film offensivi del pudore, della morale e del buon costume, del sentimento religioso e patriottico e che esercitino nelle moltitudini il disprezzo della legge. Il Governo regionale inoltre si riserva di stabilire se e da quale età potranno essere ammessi bimbi e ragazzi ad assistere alla proiezione di un film. Il Governo regionale in tal caso dovrà sentire il parere di esperti nel campo dell'educazione ».

2°) *Belgio*. — Nel Belgio non esiste una censura cinematografica propriamente detta. I film sono liberamente proiettati, ma l'accesso alle sale pubbliche è vietato ai ragazzi minori di 16 anni. La Polizia e la Magistratura hanno comunque la facoltà di intervenire nel caso che un film per adulti contenga offese alle istituzioni dello Stato o incitamenti al disprezzo delle autorità costituite.

3°) *Canada*. — Anche in Canada le norme sulla censura sono affidate al Governo regionale. Per ogni zona esiste un Consiglio di censura che decide sui vari film. In genere i film vengono classificati in due categorie:

- a) famiglia o per tutti;
- b) per adulti.

4°) *Danimarca*. — La censura è disciplinata dallo *Staten Film Censura*; tutti i film devono essere autorizzati dall'apposito ufficio dipendente dal Ministero della giustizia. L'età minima è di 15 anni. Sono classificati in tre categorie:

- « Marchio bianco » (proibito);
- « Marchio rosso » (visibile per tutti);
- « Marchio giallo » (solo per adulti).

5°) *Finlandia*. — La censura viene esercitata dal Ministero dell'educazione su tutti i film. Il Comitato cinematografico di Stato comprende 10 membri nominati dal Governo, scelti fra gli educatori, le organizzazioni religiose, i circoli artistici, letterari, della stampa, dei sindacati, ecc...

I film vengono classificati adulti, per tutti, o interamente proibiti.

6°) *Francia*. — La censura cinematografica spetta allo Stato, che la esercita a mezzo del Ministero delle informazioni, sentita una Commissione di controllo, composta da rappresentanti dei Ministeri e delle organizzazioni interessate all'industria cinematografica.

7°) *Germania*. — Le sole disposizioni sono di autocensura stabilita dall'Associazione Industriale cinematografica.

I film possono essere vietati ai minori di 18 anni. I prefetti ed i sindaci hanno poteri di polizia e possono controllare e proibire le proiezioni di film.

8°) *Giappone*. — il Giappone ha adottato, dall'ultima guerra, lo stesso sistema di autocensura americano.

9°) *India*. — La legge indiana sulla censura, emanata nel 1918, è stata integrata nel 1952. Apposita Commissione centrale, nominata dal Governo, revisiona i film. Le norme, ben precise per il giudizio, sono vicine al codice americano.

Esiste un divieto per i minori di 18 anni. La censura indiana può essere considerata fra le più severe del mondo: viene spesso limitata o vietata la programmazione di film già proiettati negli altri paesi del mondo.

10°) *Inghilterra*. — È in atto un sistema totalmente diverso da quelli vigenti in gran parte degli Stati europei: la censura volontaria da parte dei produttori.

Un apposito organismo composto da elementi di elevati requisiti morali e culturali, svolge l'azione di censura.

I produttori sono stati inoltre incoraggiati a far censurare i copioni per facilitare il compito della censura.

I film possono essere qualificati:

- « V » Visibili per tutti;

« A » Consigliabili per solo adulti;

« X » Vietati ai minori di anni 16.

Le Autorità locali (Consiglio di Contea), possono aggravare le restrizioni in materia di censura. La classificazione dei film deve apparire sullo schermo perché tutti la possono leggere con comodo.

11°) *Norvegia*. — La censura norvegese è simile a quella svedese. Anche in Norvegia esistono classificazioni a segni bianchi, gialli e rossi che indicano se un film è escluso per tutti, per soli adulti o visibile da tutti.

L'età minima è di anni 16.

12°) *Olanda*. — l'attuale censura si basa su una legge del 1926 e prevede una commissione nominata dal Governo. I motivi principali di censura sono i soliti, con particolare severità verso i film a sfondo criminale e poliziesco.

Esistono due categorie di film proibiti ai minori: fino ai 14, fino ai 18 anni.

13°) *Polonia*. — La censura sugli spettacoli è esercitata da un ufficio centrale alle dipendenze della Presidenza del consiglio. Presso tale ufficio, esiste un consiglio artistico che applica le direttive delle autorità. È da escludere nel modo più assoluto che esso sia retto con criteri autonomi: applica invece principi e norme dettate dall'esterno.

14°) *Portogallo*. — La censura è particolarmente severa ed esercitata da apposita commissione. Numerosa l'elencazione delle fattispecie che comportano il taglio di scene contrarie alla morale, al pudore e al buon costume.

15°) *Repubblica federale Tedesca*. — Non esistono norme legislative. L'associazione delle industrie cinematografiche tedesche ha, però, predisposto un'apposita regolamentazione: il codice di « Autocensura volontaria » informato a rigorosi principi. Negli organi collegiali previsti, sono largamente rappresentate autorità, enti ed organismi. Esistono poi norme particolari dell'autocensura dirette alla protezione della gioventù.

16°) *Russia*. — Non esiste legislazione speciale per la censura. Il « Comitato per l'arte » che esercitava il controllo sulle produzioni cinematografiche e teatrali, è stato assorbito dal Ministero della cultura popolare. L'organizzazione degli spettacoli fa capo a un vice Ministro, da cui dipendono la produzione di tutti gli stabilimenti, il noleggio, le sale, l'intera rete cinematografica.

La produzione è soggetta a restrizioni di carattere ideologico assai rigorose.

17°) *Spagna*. — Apposita giunta di classificazione e censura controlla la produ-

zione dei film affinché non contengano nulla di contrario alla morale, all'educazione o alle tradizioni patriottiche e religiose del popolo spagnolo, della sua storia e della « realtà sociale e politica della Spagna ».

18°) *Stati Uniti d'America*. — Si applica una forma di autocontrollo professionale; il « *Production Code* » della M.P.A.A. (Codice Hayes); sono competenti però in materia di censura anche altri speciali organi.

19°) *Svezia*. — La Svezia è il primo Stato che ha istituito un ufficio di censura nel 1911. I film possono essere proibiti per brutalità, amoralità, trasgressione alle leggi, scene di violenza.

20°) *Svizzera*. — La censura cinematografica è di competenza dei singoli cantoni e le disposizioni variano a seconda delle leggi in essi vigenti.

I motivi di censura sono di natura morale e religiosa, raramente politica.

L'età minima varia dai 16 ai 18 anni, secondo i vari cantoni.

* * *

In nessun paese dunque si ignora che il cinema, rispetto agli altri mezzi di espressione, ha una potenza di suggestione imbattibile.

Esso si serve di tutti i consueti mezzi espressivi: la parola, l'immagine, il movimento, il suono, raggiungendo una forza di attrazione ineguagliabile.

A ciò si aggiunga la diffusione capillare, la spersonalizzazione che si crea nel buio della sala di proiezione, il fascino dei mezzi tecnici, del colore, dello schermo gigante, degli attori famosi e ci si renderà perfettamente conto di quanti elementi di grande attrazione popolare esso si componga.

Le statistiche d'altronde parlano chiaro: di 175 miliardi che gli italiani spendono sugli spettacoli, 110 vanno al cinema.

Può lo Stato rimanere inerte di fronte ad un sì formidabile strumento che può essere un mezzo di crescita umana e culturale, ma anche terribile diffusore di immoralità, di violenza, di disgregazione familiare e sociale?

I recenti accenni alla possibilità di affidare ad un codice di « autocensura » dei produttori l'azione di prevenzione sono, oltre che incostituzionali, secondo noi, fuori dell'attuale realtà perché presupporrebbero un albo dei produttori cinematografici con l'esclusione, quindi, di molti avventurieri del cinema e un certo periodo transitorio di sperimentazione. È infatti evidente che in un campo così delicato occorra procedere con

ogni cautela, perché gli errori si rifletterebbero alla fine sul pubblico costume, e sulla moralità del nostro popolo: beni impagabili e patrimonio prezioso.

Il legislatore non può dimenticare che il cinema nasce già destinato al pubblico, non a ciascuno degli spettatori, ma a tutti insieme a prescindere dal vario e diverso grado di mentalità, cultura, tradizione, maturità.

Anzi, avendo il cinema come massima preoccupazione quella di raggiungere il più alto numero di spettatori, esso usa la più abile e maliziosa mancanza di scrupolo e la più potente e suggestiva organizzazione pubblicitaria.

Né si può parlare — a proposito di censura — di mortificazione o di violazione della libertà che, all'inverso, è proprio la licenza che verrebbe a rappresentare la vera, unica violazione, meglio violenza, compiuta ai danni dello spettatore specie se giovane o immaturo.

L'autore ed il regista cinematografico hanno pieno diritto alla più ampia libertà tematica. L'arte, quella vera, può nobilitare anche la materia più scabrosa: è certo questione di limiti, di misura, di buon senso, di coscienza e di preparazione morale, culturale ed intellettuale.

A questo punto non possiamo ignorare le recenti, vivacissime polemiche sorte in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria nei confronti di pellicole o spettatori che già avevano ottenuto il nulla osta dall'autorità amministrativa.

A tal proposito i proponenti non hanno ritenuto di accedere alla tesi, pure autorevolmente sostenuta, di sottoporre il film e i lavori teatrali all'esame di una speciale Commissione il cui nulla osta sarebbe stato dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma, perché poco convinti della validità giuridica e della stessa efficacia del sistema prescelto. D'altra parte, consentendo alle Commissioni di censura di operare con ben precisi indirizzi, (indirizzi che con la presente proposta si intendono pure fornire) è possibile certamente ristabilire un clima di certezza giuridica, che, del resto, negli anni trascorsi è sempre esistito.

Per quanto attiene alla tutela dei minori la proposta prevede — ed è un fatto di notevole importanza — l'esclusione dei minori di anni 10 dalle sale cinematografiche, salvo che il film che vi si proietti sia stato dichiarato idoneo da una speciale Commissione composta da un docente di psicologia, da uno di pedagogia e da un insegnante elementare padre di famiglia.

Riteniamo, onorevoli colleghi, che la custodia della coscienza dei nostri bimbi, dei nostri figli, della parte più preziosa del nostro popolo sia bene così importante da meritare tale cautela. Constatiamo infatti ogni giorno, sotto i nostri occhi quanto sia diseducatrice certa cinematografia infarcita di violenze, di banalità, di volgarità e quanto agli stessi effetti igienico-mentali, psicologici e sanitari sia pernicioso l'indiscriminata partecipazione dei minori di anni 10 nelle sale cinematografiche.

A proporre tale divieto ci spinge anche l'assoluto disinteresse dei produttori italiani verso una cinematografia specializzata e ciò in contrasto con quanto avviene in numerosi altri paesi ove si sono ormai affermate le sale da spettacolo esclusivamente riservate ai minori, nonché una produzione sempre migliore e crescente ad essi soli dedicata.

Noi ci auguriamo che, per l'avvenire, anche l'Italia riesca a colmare tale lacuna facendo buon uso delle esperienze compiute dalle cinematografie straniere e dando così prova di sensibilità educativa nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza. Così pure l'aumento ad anni 18 del limite di età per i film vietati ai minori, oltre ad essere dettato dalla necessità di tutelare un periodo estremamente delicato dell'età evolutiva, non deve sorprendere perché consente alle Commissioni di censura di considerare, dando il loro giudizio, la maggiore maturità degli spettatori adulti. È opportuno inoltre ricordare che in altri paesi, da molto tempo, il limite è stato fissato ad anni 18.

La composizione delle commissioni di primo e secondo grado, così come da noi formulata, vuole, dal suo canto, garantire all'azione preventiva l'apporto più vario e specializzato di docenti, magistrati, autori, critici, rappresentanti dei Ministeri: tutte le parti cioè interessate e ciò anche al fine di evitare, quanto più possibile, eventuali successivi interventi dell'autorità giudiziaria.

Gli elementi che, se presenti nel film non consentono alle Commissioni di rilasciare il visto alle proiezioni, sono stati, nella proposta, condensati in tre commi, con definizioni, sufficientemente precise e dettagliate. Tutti i tempi per le procedure sono pure stati precisati e ridotti al minimo onde assicurare l'indispensabile snellezza e celebrità alle richieste dei visti. D'altra parte anche l'obbligo della notificazione motivata in caso di rifiuto del visto e la concessione automatica dello stesso in caso di decorrenza dei termini costituiscono la necessaria tutela dei diritti dei produttori.

Onorevoli Colleghi, naturalmente, ci rendiamo conto quanto sia difficile riconoscere in concreto l'opera dannosa distinguendola da quella irrilevante o positiva: compito improbo perché richiede nei censori notevole preparazione e sensibilità tali da consentire un computo di proporzione tra i valori intrinseci dell'opera e la suscettibilità degli spettatori così numerosi e diversi.

Di fronte però ad una produzione cinematografica che — pur raggiungendo talvolta notevole espressione artistica — ha, specie in questi ultimi anni, offerto spettacoli sovente ricchi di volgarità e di malcostume abbiamo ritenuto necessario portare, con la presente proposta di legge, il nostro contributo personale anche a nome degli oltre 50.000 soci dei « Cineforum » italiani. Chi, come noi ama il cinema, e lo ritiene formidabile mezzo di educazione, e di espressione artistica, di formazione sociale e di conoscenza fra i popoli non vuole che degeneri a strumento di corruzione e perversione, ma intende, invece, che serva assieme agli altri grandi mezzi di trasmissione e di espressione, a diffondere negli individui e nella società sentimenti di fraternità, di giustizia, di civiltà, di umanità.

In questa luce, onorevoli colleghi, confidiamo, vogliate apprezzare la nostra fatica confortandola della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione dei film e la rappresentazione di lavori teatrali, quando avvengano in pubblico, sono soggette ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il relativo nulla osta è rilasciato previo esame dei films e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

La medesima autorizzazione di cui al precedente articolo è indispensabile anche per l'esportazione all'estero dei film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949. n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

La Commissione che, in primo grado, è chiamata a fornire il parere per la concessione del nulla osta per i film da proiettare in pubblico è composta di:

- a) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- b) un magistrato dell'ordine giudiziario
- c) un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
- e) un insegnante, padre di famiglia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- f) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni degli autori e dei critici cinematografici.

La Commissione d'appello è composta di:

- a) il Ministro o, in sua vece il Sottosegretario di Stato al Ministero del turismo e spettacolo, presidente;
- b) un magistrato di Cassazione;
- c) un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
- e) un esperto designato dall'associazione dei critici cinematografici.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con suo decreto alla nomina delle dette Commissioni che durano in carica un biennio.

Le Commissioni di primo grado saranno costituite nel numero ritenuto necessario dal

Ministero del turismo e spettacolo per assicurare un ordinato e sollecito lavoro di revisione dei film. Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi, sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. Gli esperti sono però designati, nella Commissione di primo grado, dalle organizzazioni degli autori e dei critici teatrali, in quella d'appello dalle organizzazioni dei critici teatrali.

Le Commissioni, ove lo ritengano necessario, possono sentire l'autore dell'opera.

ART. 4.

L'ingresso nelle sale cinematografiche è vietato ai minori di anni 10, a meno che il film che si proietta non sia stato dichiarato idoneo, su richiesta del produttore, da una speciale Commissione, composta di:

- a) un docente di psicologia;
- b) un docente di pedagogia;
- c) un insegnante elementare padre di famiglia;

designati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il giudizio della Commissione non è appellabile.

La Commissione, che dura in carica due anni, è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, in relazione alle necessità, il numero delle Commissioni da nominare. Per i film che ottengono il visto di idoneità per i minori di anni 10, sarà cura del concessionario e del direttore del locale darne avviso al pubblico.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che lo accompagna.

In difetto, decide sulla ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

ART. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo 3, nel fornire il parere per il rilascio del nulla osta, debbono esprimersi anche circa l'ammissibilità alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale dei minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 18, il concessionario ed il direttore del locale

debbono darne avviso al pubblico in modo bene visibile su ogni manifesto dello spettacolo ed all'inizio della rappresentazione.

Debbono inoltre impedire l'accesso al locale di proiezione o di rappresentazione dei minori di anni 18.

Nel caso in cui sussiste incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documento di riconoscimento.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 18 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che siano stati dichiarati esclusi ai minori di anni 18.

ART. 6.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi:

a) contrari al comune sentimento del pudore;

b) che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi od immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale, della religione, dell'ordine familiare e civile;

c) che favoriscano il diffondersi della violenza, dei suicidi o delitti,

dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico specificando i motivi del proprio diniego.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere notificate all'interessato entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

In caso di parere favorevole della Commissione il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre, entro i 5 giorni successivi, il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

In caso di parere contrario della Commissione di primo grado, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni, alla Commissione d'appello.

Quest'ultima deve esprimere il suo parere e notificarlo, con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla data del ricorso.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, si applica il disposto del successivo articolo 7.

ART. 7.

Qualora siano trascorsi 15 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, il

presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e spettacolo può chiedere che si provveda. Ove 15 giorni da tale notifica trascorrono senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'amministrazione deve rilasciarne attestazione al presentatore.

ART. 8.

I film di attualità, sono esaminati con procedura d'urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata, e notificata entro tre giorni dalla presentazione della copia del film.

Gli altri termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 9.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico, oppure vietati ai minori di anni 18, non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Nei casi di maggior gravità o di recidiva, l'autorità giudiziaria può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, provvede al sequestro del film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.